

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE

(in attuazione dell'articolo 45 del d.lgs. 36/2023)

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 18/04/2024

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento regola la costituzione e l'utilizzo del fondo incentivi funzioni tecniche di cui all'articolo 45 del d.lgs. 36/2023 (di seguito denominato "fondo"), e va applicato alle procedure regolate dal d.lgs. 36/2023 (di seguito denominato "Codice").
2. Non è ammessa la costituzione del fondo con riferimento alle seguenti procedure:
- atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- contratti esclusi dall'applicazione del Codice a sensi dell'art. 56;
- lavori in amministrazione diretta;
- procedure relative a servizi o forniture in cui non sia espressamente individuato il direttore dell'esecuzione;
- servizi e forniture per importi inferiori a 40.000 euro;
- lavori per importi inferiori a 80.000 euro.

Art. 2. Fondo incentivi funzioni tecniche

1. Il fondo disciplinato dal presente regolamento viene costituito, per ogni procedura relativa a lavori, forniture e servizi, nella seguente misura:
a) LAVORI:
- per gli importi da 80.000 a 150.000 euro: 2%;
- per per gli importi maggiori o uguali a 150.000 e inferiori a 1.000.000 euro: 1,6%;
- per per gli importi maggiori o uguali a 1.000.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria: 1,2%;
- per gli importi maggiori o uguali alla soglia comunitaria: 1%;

b) FORNITURE E SERVIZI:
- per gli importi da 40.000 a inferiori alla soglia comunitaria: 2%;
- per gli importi maggiori o uguali alla soglia comunitaria: 1,6%.

2. Ai fini del comma 1:
- l'importo da considerare è quello posto a base della procedura di affidamento, al lordo dei ribassi in sede di aggiudicazione e al netto di Iva;
- le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare il fondo sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziate rispetto a quelle originarie.

3. Le risorse per la costituzione del fondo sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico della spesa relativa all'opera, servizio o fornitura, tanto se finanziate con la parte corrente del bilancio, quanto se finanziate con risorse destinate ad investimenti.
4. L'80% del fondo di cui al comma 1, denominato **QUOTA A** è destinato agli incentivi economici per i soggetti che svolgono le attività di cui all'articolo 3; la quota A deve autofinanziare:
- oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione;
- contributi INAIL;
- Irap.

5. Il 20% del fondo di cui al comma 1, denominato **QUOTA B)**, è destinato agli impieghi di cui al successivo art. 9. La quota B è calcolata escludendo le risorse che derivano da finanziamenti europei

o da altri finanziamenti a destinazione vincolata ed è incrementata da:

- eccedenza rispetto al limite soggettivo all'incentivo percepibile dal singolo dipendente;
- incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del responsabile nel rispetto dell'articolo 7;
- incentivo corrispondente a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'ente in quanto affidate a personale esterno (tuttavia in caso di collaborazione con una centrale di committenza, l'incentivo relativo ad attività svolte dalla centrale segue la disciplina appositamente prevista dall'articolo 3 comma 2). escludendo:

Art. 3. Attività incentivabili a carico della QUOTA A

1. Beneficiano degli incentivi finanziati dalla quota A, i soggetti che svolgono le seguenti attività previste dall'allegato I.10 al Codice.

- responsabile unico del progetto - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

2. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa può essere attribuito un incentivo nei casi e con le modalità stabilite dalla convenzione di affidamento del servizio alla centrale, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 45 del Codice.

3. Gli incentivi assegnati alla centrale sono detratti da quelli spettanti al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 4. Gruppo di lavoro

1. L'affidamento delle funzioni tecniche è effettuato con provvedimento formale del competente responsabile di servizio, garantendo, ove possibile, la rotazione del personale. Tale provvedimento deve essere adottato prima dello svolgimento dell'attività affidata e deve essere trasmesso Settore

Economico Amministrativo e al Segretario comunale contestualmente alla sua adozione.
2. L'atto di affidamento delle funzioni tecniche deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura:

- il nominativo del dipendente assegnatario, nonché del collaboratore che partecipa o concorre allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno;
- i tempi per svolgere ciascuna attività, anche mediante il rinvio ai documenti di programmazione gestionale o mediante il chiaro rinvio ad atti che regolano la procedura, che devono essere acquisiti nel sistema di gestione documentale comunale.

3. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti, delle attività assegnate.
4. Le attività di cui all'articolo 3 non possono essere affidate a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001. Il responsabile di servizio che costituisce il gruppo di lavoro è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 5. Limite individuale

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano anche le attività svolte per conto di altre amministrazioni.
3. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti gestionali digitali previsti dal Codice per l'affidamento dei contratti, il limite di cui al comma 1 è aumentato del 15 per cento.

Art. 6. Ripartizione degli incentivi

1. Nel caso di lavori, la quota A del fondo è ripartita tra i componenti del gruppo di lavoro che abbiano effettivamente svolto le funzioni loro affidate, secondo le seguenti percentuali:

LAVORI	
Funzione	**Percentuale**
Responsabile unico del progetto	25,00%
Programmazione della spesa per investimenti	5,00%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5,00%
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3,00%
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	10,00%
Redazione del progetto esecutivo	10,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	3,00%

Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5,00%
Predisposizione dei documenti di gara	10,00%
Direzione dei lavori	5,00%
Ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere)	1,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5,00%
Collaudo tecnico-amministrativo	5,00%
Regolare esecuzione	5,00%
Collaudo statico	3,00%
Totale	100,00%

2. Nel caso di servizi o forniture, la quota A del fondo è ripartita tra i componenti del gruppo di lavoro che abbiano effettivamente svolto le funzioni loro affidate, secondo le seguenti percentuali:

SERVIZI E FORNITURE	
Funzione	**Percentuale**
Responsabile unico del progetto	25,00%
Programmazione della spesa per investimenti	5,00%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	5,00%
Redazione del progetto (livello unico)	15,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	5,00%
Predisposizione dei documenti di gara	10,00%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	15,00%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	5,00%
Collaudo tecnico-amministrativo	5,00%

Regolare esecuzione	5,00%
Verifica di conformità	5,00%
Totale	100,00%

3. Gli incentivi sono cumulabili nel caso in cui uno stesso soggetto svolga più attività tra quelle indicate, nel rispetto del limite soggettivo di cui all'articolo 5.

Art. 7. Modalità di corresponsione degli incentivi

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta in modo tempestivo, non appena si sia completamente conclusa la singola fase/attività incentivabile, con provvedimento di liquidazione dal responsabile di servizio, purché non direttamente interessato, in coerenza con l'accertamento svolto dal RUP sulle attività effettivamente svolte da ciascun dipendente.
2. Nel caso in cui il responsabile di servizio sia direttamente interessato, in quanto potenziale destinatario degli incentivi, il provvedimento di liquidazione è adottato dal Segretario comunale, ad eccezione del caso in cui il responsabile di servizio non benefici di incentivi diversi da quelli previsti per l'attività di programmazione della spesa per investimenti.
3. Il provvedimento di liquidazione deve essere trasmesso al Settore Economico Amministrativo contestualmente alla sua adozione e deve contenere le seguenti informazioni minime:

1) CIG;
2) estremi del provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche;
3) nome e ruolo ricoperto da ciascun dipendente coinvolto;
4) individuazione dell'attività svolta da ciascun dipendente coinvolto, con indicazione della data di inizio e della data di fine di ciascuna attività;
5) individuazione delle attività che, pur essendo state previste nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche, non sono state svolte e quindi non sono incentivabili;
6) indicazione dell'anno di imputazione al fondo risorse decentrate utilizzando nel dispositivo la seguente formula: ""*di dare atto che le somme oggetto della presente liquidazione vanno imputate al fondo risorse decentrate dell'anno ....., dato che le attività incentivate si sono eseguite in tale annualità*";
7a) dimostrazione del rispetto dei termini di svolgimento delle attività incentivabili indicati dal provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche, e del rispetto dei costi del lavoro, servizio o fornitura, previsti al momento dell'aggiudicazione;

oppure

7b) rendicontazione del ritardo rispetto a tali termini e/o dell'incremento di tali costi, contenente:
- quantificazione del ritardo o dell'incremento dei costi;
- descrizione delle relative cause;
- individuazione del personale responsabile, se del caso;
- conseguente quantificazione e distribuzione delle decurtazioni all'incentivo, ai sensi dell'articolo 8.

4. E' possibile la liquidazione nel corso di esecuzione del contratto nei seguenti casi:
- cessazione in itinere del rapporto di lavoro del dipendente che ha già concluso le attività

incentivabili a lui affidate;

- contratti di servizi e forniture se la durata del rapporto contrattuale supera i 12 mesi.

5. Nel caso di cui al comma 4 verranno liquidate le quote di incentivo corrispondenti alle attività effettivamente svolte fino a quel momento, quantificate con la procedura di cui ai commi 1 e 2.

Art. 8 – Rispetto dei tempi e dei costi

1. Nel provvedimento di costituzione del gruppo di lavoro devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del progetto, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, con l'approvazione della regolare esecuzione delle opere o servizi o a seguito della positiva verifica della conformità della fornitura.
2. In sede di liquidazione, l'incentivo viene ridotto, se per cause imputabili al personale, si verifica un incremento dei costi del lavoro, servizio o fornitura e/o un incremento dei tempi di esecuzione.
3. La riduzione opera nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche, secondo le attribuzioni di cui alle precedenti tabelle, cui risultano ascrivibili i ritardi o gli incrementi dei costi. In ogni caso, i responsabili dei ritardi e degli incrementi dei costi devono sempre essere individuati dal responsabile di servizio con atto scritto acquisito agli atti della procedura.
4. Qualora l'incremento dei costi o i ritardi, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti individuati, la riduzione dell'incentivo opererà in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto nella stessa proporzione secondo la quale ciascuno concorre all'incentivo.
5. La riduzione dell'incentivo sarà determinata attraverso la seguente formula:

$$I_R = I_T - \left\{\left(\frac{I_T}{T} * r\right) + \left(\frac{I_T}{C} * \Delta_C\right)\right\}$$

dove:

I_R = incentivo ridotto (sino all'azzeramento);
I_T = incentivo totale dovuto;
T = termine contrattuale;
r = ritardo colpevole;
C = costo del lavoro, servizio o fornitura (al netto del ribasso);
ΔC = differenza di costo in aumento (al netto del ribasso).

6. Non costituiscono motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti fattispecie:

- incrementi di costo, sospensioni, proroghe ed altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 120, comma 1, del Codice;
- sospensioni o proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della stazione appaltante o altre ragioni estranee al personale incentivato.

Art. 9. Gestione e destinazione della quota B

1. La quota B del fondo viene assegnata ad un apposito capitolo di bilancio ed è assoggettata ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento. La sua destinazione è stabilita in dettaglio nel PIAO – PEG - Piano della Performance nell'ambito delle seguenti finalità:

- attività di formazione del personale che svolge funzioni tecniche inclusa la formazione nelle competenze digitali;

- copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale;
- acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione.